

## Cosa possiamo aspettarci dalla regolamentazione europea in materia di intelligenza artificiale?

ALICE PISAPIA\*

SOMMARIO: 1. Premesse. L'effetto Bruxelles e la tutela dei diritti fondamentali. – 2. La proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale. – 3. Il “pacchetto” regolatorio correlato nel quadro di plasmare il futuro digitale per l'Europa. Dal Regolamento sulla governance dei dati al *Digital Services Act*. – 4. Accountability... di chi? – 5. Riflessioni conclusive.

### 1. *Premesse. L'effetto Bruxelles e la tutela dei diritti fondamentali*

Da diversi anni ormai a livello europeo, certamente a far data dal Consiglio europeo di Tallin svoltosi nel settembre del 2017, si parla di regolazione dell'intelligenza artificiale poiché i sistemi che applicano tale tecnologia consentono enormi benefici per gli utenti, come per esempio l'enorme accelerazione in termini di tempo e la capacità di lettura di una grande mole di elaborazione di dati, comportando, tuttavia, rilevanti rischi per i diritti fondamentali degli individui interessati<sup>1</sup>. Premesso che la tecnologia evolve a una velocità non paragonabile rispetto alla legislazione della stessa, sia nazionale che sovraordinata, si è quindi posta la questione a livello europeo di come procedere alla regolamenta-

\* Ricercatore di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

<sup>1</sup> Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie dei registri distribuiti – ad esempio la blockchain –, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, diritti digitali, diritti fondamentali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'IA e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'Unione di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

zione dei sistemi di IA<sup>2</sup>. Come precisato nei considerando della proposta di Regolamento sull'IA, al fine di garantire il tempestivo aggiornamento della normativa al rapido e costante sviluppo tecnologico, «la definizione di sistema di IA dovrebbe essere completata da un elenco di tecniche e approcci specifici utilizzati per il suo sviluppo, che dovrebbe essere tenuto aggiornato alla luce degli sviluppi di mercato e tecnologici mediante l'adozione da parte della Commissione di atti delegati volti a modificare tale elenco». Sebbene sia ormai evidente che la scelta europea antropocentrica è quella di mantenere l'individuo quale fulcro e perno dello sviluppo tecnologico, tuttavia ancora non è, a parere di chi scrive, completamente chiaro all'interprete cosa aspettarsi dalla regolazione dei sistemi di IA<sup>3</sup>. Si reputa, quindi, opportuno operare una ricostruzione del quadro normativo europeo, non solo per quanto attiene la proposta di Regolamento direttamente applicabile all'IA<sup>4</sup>, ma anche ricostruendo gli altri atti giuridici dell'Unione – già adottati o in via di recente adozione – che potrebbero incidere trasversalmente sulla regolazione degli stessi sistemi di IA, come per esempio il Regolamento europeo sulla governance dei dati, il Regolamento per la protezione dei dati personali, quello sull'utilizzo dei dati sanitari (*European Health Data Space*) o sui servizi resi attraverso piattaforme digitali (*Digital Services Act*)<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Non esiste oggi una definizione univoca di intelligenza artificiale. L'IA è stata definita come “activity devoted to making machines intelligent, and intelligence is that quality that enables an entity to function appropriately and with foresight in its environment. According to that definition, lots of things – humans, animals, and some machines – are intelligent”, N.J. NILSSON, *The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements*, Cambridge, 2010, p. 13. Ex art. 3 della proposta di Regolamento europeo il ‘sistema di intelligenza artificiale’ (sistema di IA) è «un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».

<sup>3</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione “Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica” (COM (2019) 168 final).

<sup>4</sup> Per un approfondimento del tema si rimanda C. SCHEPISI, *Le “dimensioni” della regolazione dell'intelligenza artificiale nella proposta di Regolamento della Commissione*, aisdue.eu, 2022, p. 330.

<sup>5</sup> Cfr. Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

*Cosa possiamo aspettarci dalla regolamentazione europea in materia di intelligenza artificiale?*

Da diversi anni, a livello europeo, dal Consiglio europeo di Tallin del 2017, si parla di regolazione dell'intelligenza artificiale, il presente Contributo mira a una ricostruzione del quadro normativo europeo applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale, mettendo in luce la normativa già adottata, ma anche quella che potrebbe, a seguito della sua adozione, diventare applicabile alla materia e, in diverse modalità, intersecare le valutazioni di compliance dei produttori e fornitori di sistemi di IA, così come i diritti fondamentali degli individui coinvolti.

*What can we expect from European regulation on artificial intelligence?*

In the past years, at European level, since the European Council held in Tallin in 2017, there was manifest interest in regulating artificial intelligence. The contribution aims at a reconstruction of the European regulatory framework applicable to AI systems by highlighting the legislation already adopted but also the one that could, following its future adoption, becoming applicable to the subject and, in various ways, intersect the compliance assessments of producers and suppliers of AI systems as well as the fundamental rights of the persons involved.

## Le scienze argomentative tra stereotipi e veri pregiudizi: la *black box*

GIOVANNI PASCERI\*

SOMMARIO: 1. Le scienze argomentative. – 2. L'intelligenza artificiale. – 2.1. La struttura binaria e il crollo delle certezze matematiche. – 2.2. L'induttivista: il giurista tacchino. – 2.3. La logica del pregiudizio: *black box* e *biases*. – 3. Conclusioni.

### 1. *Le scienze argomentative*

In uno Stato democratico e liberale, la norma è, naturalmente, generale e astratta in quanto assicura l'eguaglianza tra cittadini e, allo stesso tempo, ostacola la creazione di privilegi a favore del singolo o di una data collettività. La certezza del diritto si consegue attraverso la positivizzazione della norma, la quale determina, di per sé, equivocità e relatività. Proprio grazie a questo apparente paradosso l'ordinamento rimane vivo, reso attuale per mezzo dell'interposizione di un interprete che, apportando proprie prospettive, valorizza i fatti e le questioni, eterogenee e frammentarie, di cui «la legge è la risultante»<sup>1</sup>.

L'interprete, nella sua speculazione, procede adottando una logica dimostrativa, il cui fine è quello di sostenere la coerenza dell'argomentazione giuridica e non quello di persuadere dell'unità del vero.

\* Avvocato cassazionista. Researcher presso l'Information Society Law Center - ISLC dell'Università degli Studi di Milano. Professore a contratto di "Diritto delle innovazioni tecnologiche" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. Professore a contratto di "Diritto dell'Ambiente e della Sicurezza sul Lavoro" all'Università LUM e Docente al Master di II livello "Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica" attivato dall'Università di Roma "Sapienza". Advisor al Centro di Ricerca I-lab presso l'Università di Pisa. Cultore di Diritto Civile all'Università di Roma "Sapienza".

<sup>1</sup> Cfr. A. FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto*, parte I, Milano, Giuffrè, 1979, p. 197.

La logica giuridica, in questo senso, è scientifica<sup>2</sup>, non in quanto risponde a criteri di certezza empirica, ma per il rigore metodologico che l'interprete adotta per giungere a una conclusione argomentata. La speculazione non mira all'affermazione del diritto fine a sé stesso, ma a comporre il diritto rispetto all'interesse delle parti e della collettività<sup>3</sup>. D'altronde, il termine ordinamento indica qualcosa che va ordinato, sistemato, composto. Quest'ordine non è la risultanza di una classificazione statica, in cui l'interprete recita un ruolo notarile, ma frutto della combinazione dinamica di obiezioni e di smentite in cui si riconosce – in quelle stesse regole giuridiche – l'essenza intima di valori che l'ordinamento esprime.

Il sistema giuridico, d'altronde, è ordine di pensiero, condivisione del suo dinamismo storico. Allo stesso tempo è esso stesso un modello che gode della sistematicità compositiva degli elementi fattuali e delle argomentazioni giuridiche<sup>4</sup>.

La nobile arte del giurista sta tutta qui: scomporre la materia, aggregare concetti, confutare evidenze<sup>5</sup>.

Un'arte libera, priva di costruzioni, interferenze o preconcetti.

È proprio questa indagine che consente al diritto di rimanere vigente, vivo, attuale.

D'altro canto, l'argomentazione è un ragionamento situato: un ragionamento, in quanto l'interprete trae una conclusione a partire dalle molteplici

<sup>2</sup> Il diritto manifesta la sua scientificità non per la capacità di dare un giudizio assoluto della realtà ma per il rigore metodologico che consente di giungere a un risultato argomentato. Cfr. J.R. SEARLE, *La riscoperta della mente*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 82 ss.

<sup>3</sup> *Ubi societas, ibi ius*.

<sup>4</sup> Cfr. A. CHINI, "La logica giuridica come incontro dinamico fra logica deontica e fattuale", «Informatica e diritto», vol. 3, n. 1, 1994, pp. 21-40, alla prima pagina del saggio, così esordisce: «Chiunque si avvicini al mondo del diritto si accorge ben presto di trovarsi di fronte non già ad un'unica realtà statica, bensì a molteplici realtà coesistenti e fra loro interferenti» che necessita di adattarlo alla realtà dei fatti.

<sup>5</sup> L'atto interpretativo è il momento speculativo in cui l'interprete attribuisce diversi significati al fatto dedotto. Solo dopo una valutazione euristica si sceglierà il significato più aderente tra quelli presi in considerazione nella fase dell'interpretazione cognitiva. Il rigore metodologico-argomentativo libera l'interprete dall'arbitrarietà dell'argomentazione che poggia su un piano di discrezionalità non autorizzata.

*Le scienze argomentative tra stereotipi e veri pregiudizi: la black box*

Il processo decisionale, attuato mediante reti neurali artificiali, è per definizione opaco. Lo studio intende dimostrare che l'opacità non si riferisce, tanto, all'impossibilità di scrutare il meccanismo di funzionamento del sistema informatico o all'incapacità di ricostruire, a ritroso, il processo computazionale che l'algoritmo esegue, ma, piuttosto, all'assenza della capacità speculativa dell'applicativo informatico. Emergerà che i *biases* non possono essere evitati in quanto insiti nel procedimento algoritmico.

*Argumentative sciences between stereotypes and true biases: the black box*

The decision-making process, implemented through artificial neural networks, is by definition opaque. The study intends to demonstrate that opacity does not refer so much to the impossibility of scrutinizing the functioning mechanism of the computer system or to the inability to reconstruct, backwards, the computational process that the algorithm performs, but rather to all absence of the speculative capacity of the computer application. It will emerge that biases cannot be avoided as they are inherent in the algorithmic process.

# Il caso Clearview AI: uno *stress test* per il Regolamento generale per la protezione dei dati e la proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale in relazione alle nuove sfide poste dal riconoscimento facciale

JACOPO PIEMONTE\*, VAGELIS PAPAKONSTANTINOUS\*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il caso Clearview e la risposta delle Autorità di controllo europee sulla base del Regolamento generale per la protezione dei dati. – 3. Il valore aggiunto che potrebbe portare la proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale in casi come quello di Clearview. – 4. Possibili problematiche sul coordinamento tra il Regolamento generale per la protezione dei dati e la proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale in tema di riconoscimento facciale. – 5. Conclusioni.

## 1. *Introduzione*

I sistemi di riconoscimento biometrici sono quelle tecnologie che consentono di identificare una persona sulla base di caratteristiche fisiologiche o comportamentali, a partire da dati precedentemente acquisiti<sup>1</sup>. In questo Contributo si analizzerà una categoria particolarmente rile-

\* Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Udine, ha conseguito un LLM presso l'Università VUB di Bruxelles con specializzazione in data law. Esercita la professione di avvocato presso lo studio legale De Berti Jacchia dividendosi tra le sedi di Milano e Bruxelles. Si occupa principalmente di tematiche legate alla data protection e di arbitrato domestico ed internazionale.

\*\* Professore di *personal data protection law* presso l'Università VUB di Bruxelles, si occupa anche di cybersecurity, proprietà intellettuale e del più ampio tema della regolamentazione tecnologica. In seno all'Università VUB di Bruxelles, collabora con il Cyber and Data Security Lab (CDSL), di cui è coordinatore scientifico, nonché con il gruppo di ricerca su *Law Science Technology & Society* (LSTS) e con il Brussels Privacy Hub.

<sup>1</sup> Per un inquadramento dei sistemi di riconoscimento biometrico cfr. E. SACCHETTO, "Spunti per una riflessione sul rapporto fra biometria e processo penale", «Diritto Penale Contemporaneo», n. 2, 2019, disponibile al link <https://dpc-rivista-trimestra>

vante di sistema biometrico: il riconoscimento facciale. Attraverso tale sistema è possibile identificare un individuo avvalendosi dell'immagine del suo volto<sup>2</sup>. Questa tecnologia, un tempo confinata soprattutto alla repressione dei fenomeni criminali, è destinata a diventare sempre più rilevante. Sembra esservi infatti una tendenza in atto, per cui in futuro svolgeremo sempre più operazioni utilizzando la nostra faccia (si pensi, ad esempio, alla possibilità di accedere al proprio smartphone, alla possibilità di effettuare pagamenti o all'identificazione di soggetti per l'ingresso presso un edificio, ecc.)<sup>3</sup>.

La questione si è ora resa ancora più di attualità alla luce del recente caso che ha visto coinvolta la società statunitense Clearview AI ("Clearview"). Clearview ha infatti introdotto sul mercato un sistema di riconoscimento facciale del tutto innovativo, che alimenta il proprio database raccogliendo immagini facciali (oltre a tutte le altre informazioni a queste riferibili) sul web senza chiedere alcun consenso ai diretti interessati<sup>4</sup>. Obiettivo di questo Contributo è verificare brevemente come le autorità di controllo di protezione dei dati europee ("Autorità di controllo") stiano affrontando tale fenomeno sulla base del «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» ("GDPR"). In misura più rilevante, si analizzerà cosa potrebbe cambiare in futuro con l'effettiva implementazione della proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale (definita anche "AI Act"), presentata dalla Commissione nell'aprile 2021<sup>5</sup>.

le.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC\_Riv\_Trim\_2\_2019\_sacchetto.pdf (ultimo accesso in data 20 marzo 2023), pp. 469-472.

<sup>2</sup> *Ivi*, pp. 470, 471.

<sup>3</sup> Cfr. T. KLOSOWSKI, "Facial Recognition Is Everywhere. Here's What We Can Do About It", «nytimes.com», 2020, disponibile al link <https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/how-facial-recognition-works/> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

<sup>4</sup> Cfr. K. HILL, "The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It", «nytimes.com», 2020, disponibile al link <https://www.nytimes.com/2020/01/18/technology/clearview-privacy-facial-recognition.html> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

<sup>5</sup> Cfr. proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, 21 aprile 2021, COMMISSIONE EUROPEA, COM (2021) 206 *final*, disponibile al link <https://eur-lex.europa>.



*Il caso Clearview: uno stress test per il Regolamento generale per la protezione dei dati e la proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale in relazione alle nuove sfide poste dal riconoscimento facciale*

Partendo dal controverso caso Clearview AI, gli Autori si propongono di verificare quali siano le tutele previste ad oggi dalla legislazione europea in materia di riconoscimento facciale e, in particolare, dal GDPR. Il Contributo ha lo scopo di analizzare, dunque, come potrà cambiare il quadro di riferimento con la proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale, evidenziando il valore aggiunto e le maggiori tutele che detta normativa potrà eventualmente garantire in futuro in quest'ambito.

*The Clearview's case: a stress test for the General data protection regulation and the proposed artificial intelligence Regulation in relation to the new challenges posed by facial recognition*

Starting from the controversial Clearview AI's case, the Authors aim to analyse which safeguards are in place as of today in the European legislation regarding the facial recognition, focusing especially on the GDPR. The paper aims to analyze, therefore, how the framework may change with the proposed artificial intelligence Regulation, highlighting the added value and reinforced protections that said legislation may eventually guarantee in the future in this area.

## Il revenge porn e l'obbligo di rimozione dei contenuti illeciti in capo agli ISP alla luce del Regolamento UE 2022/2065, *Digital Services Act*

STEFANIA CALOSSO\*

SOMMARIO: 1. Il tema. – 2. L'obbligo degli ISP di rimozione dei contenuti illeciti: il quadro normativo. – 2.1. L'obbligo di rimozione nel d.lgs. 70/2003. – 2.2. I rimedi per contrastare il “revenge porn” delineati nell’art. 144-*bis* Codice privacy e gli orientamenti applicativi del Garante. – 2.3. L'illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti di cui all’art. 612-*ter* c.p. – 3. Il Regolamento UE 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (c.d. *Digital Services Act* - DSA). – 4. (*segue*) La responsabilità degli ISP e l'obbligo di rimozione di contenuti illeciti alla luce del DSA: *quid novi?* – 5. Riflessioni critiche sulla nuova disciplina.

### 1. *Il tema*

Con il presente Contributo, premesso un breve richiamo del quadro normativo a oggi esistente in relazione all'obbligo di rimozione in capo agli Internet Service Provider dei materiali a contenuto sessualmente esplicito con riferimento al fenomeno del cosiddetto “revenge porn”, si intende fornire una prima lettura critica delle nuove disposizioni che, proprio a tale riguardo, sono contenute nel nuovo Regolamento UE 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, denominato correntemente “Digital Services Act” (e, per brevità, con il suo acronimo DSA), tenendo altresì conto dell'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali, recentemente pronunciatosi in materia<sup>1</sup>.

\* Avvocato cassazionista del Foro di Bologna, è cultrice della materia e collaboratrice della cattedra di Diritto Privato del Prof. Avv. Fabio Bravo presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna ove ha svolto il Master in “Informatica giuridica e Diritto delle nuove tecnologie” e il Corso di Alta Formazione in “Data Protection e Privacy Officer”; ha altresì svolto, presso l'Università Statale di Milano, i Corsi di Perfezionamento in “Data

Attesa la valenza giuridica del neologismo “revenge porn”, prima di procedere alla disamina del tema, appare necessaria una brevissima premessa semantica onde definirne il corretto significato, atteso che la traduzione che nel parlato comune viene data a tale locuzione, “vendetta pornografica”, è erronea. Né la traduzione letterale – che è “pornografia vendicativa”, poiché *porn* è il sostantivo e *revenge* è l’aggettivo –, né il Legislatore domestico, infatti, individuano la condotta del reato in questione nella vendetta.

La materia ha indubbia rilevanza sotto il profilo privatistico e concerne sia gli obblighi posti a carico degli ISP in relazione alla presenza di contenuti illeciti veicolati tramite i loro servizi, sia i profili di responsabilità per mancata o tardiva rimozione di tali contenuti, che, con riguardo al tema qui considerato, vengono trasmessi nell’ambito di condotte di “revenge porn”, previste e punite dall’art. 612-ter c.p., rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, e dall’art. 144-bis Codice privacy, intitolato “Revenge porn”. In entrambi i casi, la condotta rilevante è la diffusione di materiale fotografico, video e audio – quest’ultimo contemplato solo dall’art. 144-bis Codice privacy – a contenuto sessualmente esplicito, a prescindere dalla eventuale intenzione vendicativa dell’agente, la quale è prevista solo dal comma secondo dell’art. 612-ter c.p. in capo al cosiddetto “secondo distributore”<sup>2</sup>. La fattispecie è,

Protection e Data Governance: la cybersecurity e la protezione dei dati personali da un punto di vista legale, tecnico e organizzativo” e “Big Data, Artificial Intelligence e Piattaforme: aspetti tecnici e giuridici connessi all’utilizzo dei dati e alla loro tutela”. Si occupa di protezione dei dati personali.

<sup>1</sup> L’obbligo di rimozione è previsto anche in relazione ad altre fattispecie, tra le quali l’hate speech, in relazione al quale, già da tempo, si auspicava un intervento del Legislatore unionista. Cfr. G. ALPA, “Autonomia privata, diritti fondamentali e ‘linguaggio dell’odio””, «Contratto e impresa», 1, 2018, pp. 54-56.

<sup>2</sup> L’errore, in realtà, si annida in prima battuta nel comune sentire, in ragione del fatto che, assai frequentemente, l’agente è un ex partner della vittima animato da intento vendicativo, sicché la di lui condotta viene individuata appunto nella vendetta, il che conduce poi alla erronea traduzione letterale. Ma così non è, tanto è vero che la fattispecie in esame ricorre anche qualora l’agente sia mosso da un intento ludico o di mera vanteria, financo economico. Questi ultimi, infatti, erano i fini che, tra il 2010 e il 2012, mossero il californiano Hunter Moor a sviluppare il sito “Is Anyone Up”, costruito inizialmente per documentare il suo stile di vita e divenuto improvvisamente popolare dopo l’upload di alcune fotografie a contenuto sessualmente esplicito di una sua ex partner. Da quel momento, Moor ebbe a incitare i visitatori del suo sito a inviare le immagini intime di altre persone, insieme alle loro informazioni personali reali come indirizzi, nomi e numeri di telefono,

*Il revenge porn e l'obbligo di rimozione dei contenuti illeciti in capo agli ISP alla luce del Regolamento UE 2022/2065, Digital Services Act*

Revenge porn: una prima lettura critica del Regolamento UE 2022/2065, Digital Services Act, in relazione all'obbligo di rimozione in capo agli ISP, tenendo conto delle relazioni sistematiche con la normativa domestica e dell'orientamento applicativo dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

*Revenge porn and the ISP's removal duty of the illegal contents in view of EU Reg. 2022/2065, Digital Services Act*

Revenge porn: a first critical reading of EU Reg. 2022/2065, Digital Services Act, in regard to the ISP's removal duty, considering the systematic connections with the national legislation and the Italian Guarantor Authority's case law.

## User-degenerated content

JACOPO MENGHINI\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. *User-generated content*. – 3. Da contenuto generato a contenuto degenerato. – 4. La parodia online. – 5. Social media. – 6. Conclusioni.

### 1. *Introduzione*

L'“onlife” avvolge la società dell'informazione in un'atmosfera di contenuti generati dagli utenti; la velocità e l'immediatezza della loro condivisione è resa possibile grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e rappresenta un elemento essenziale per la sopravvivenza stessa di questa nuova società. Questo flusso continuo di contenuti prende il nome di *User-generated content* (UGC) e ha contribuito alla rilevanza del web da un punto di vista sociale, divenendo un fenomeno onnipresente ed espressione di un nuovo strumento del comunicare. Lo scambio incessante di informazioni sotto forma di UGC è un aspetto da osservare con attenzione, perché, come insegna McLuhan, il *medium* incide sostanzialmente sul messaggio. Nonostante ciò, non è per nulla agevole qualificare l'UGC né da un punto di vista concettuale né, tanto meno, giuridico. L'utilizzo di tali strumenti, o espedienti del comunicare, ha sollevato da più parti criticità in merito ad alcune degenerazioni del loro utilizzo, a testimoniare una mancata presa di coscienza verso un'attività comunicativa che gli utenti faticano ancora a comprendere. La pervasività dell'UGC nella società dell'informazione ha alimentato critiche per l'innalzamento dell'allerta verso azioni non lodevoli, se non addirittura di odio. L'Articolo vuole, pertanto, volgere l'attenzione all'esercizio degenerato nella creazione di questi contenuti<sup>1</sup>.

\* Dottorando di ricerca presso Unibo 35° ciclo. Ha svolto una co-tutela presso Unilu (Lussemburgo) 2021 e attualmente si trova presso Unito (Torino) dove sta con-

## 2. *User-generated content*

L'UGC si sviluppa come fenomeno virale al centro della scena creativa digitale grazie all'evoluzione di Internet quale vettore di comunicazione. La possibilità di creare contenuti per la comunicazione diretta rappresenta il cuore del web 2.0, definibile come l'insieme delle web applications capaci di aumentare le interazioni online e una delle principali ragioni del successo e della partecipazione dei cittadini che diventano utenti<sup>2</sup>. Dall'inizio di questa evoluzione tecnologica, il web 2.0 ha permesso di soddisfare uno dei bisogni primari dell'utilizzatore di Internet: essere un utente attivo, un produttore e un creatore di contenuti, una figura che garantisce la sopravvivenza e il successo delle reti virtuali. La creazione di contenuti amatoriali è parte dell'esperienza digitale quotidiana, talmente immersiva da sostituirsi ai più tradizionali mezzi di comunicazione<sup>3</sup>. L'evoluzione di Internet ha, inoltre, permesso di sviluppa-

cludendo la redazione della tesi. È possibile visionare una sua pubblicazione sul sito del Forum dei Quaderni Costituzionali dal titolo *Libertà di satira: una sfida per i social media*. Assieme al suo supervisore, il Prof. Massimo Durante, è prossima una seconda pubblicazione per la rivista Filosofia Futura dal titolo *Non c'è niente da ridere. L'effetto trasformativo delle tecnologie online*. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso Unito.

<sup>1</sup> Ciò che possiamo rinvenire in questo primo spunto è quella che McLuhan chiamava "presa di coscienza". Secondo l'autore canadese, infatti, il torpore tecnologico spesso ci rende soggetti inconsapevoli di quanto, in realtà, siamo direttamente coinvolti nelle attività comunicative, convinti invece di esserne semplici fruitori, spettatori disinteressati o peggio ancora distaccati «Il primo effetto della tecnologia elettrica è stato l'ansia. Quello attuale sembra sia la noia. Siamo inizialmente passati per le tre fasi – allarme, resistenza, spossatezza – che si verificano in ogni malattia e in genere di fronte a ogni situazione critica, individuale o collettiva» cfr. M. MCLUHAN, *The medium is the message. Gli strumenti del comunicare*, Milano, Il Saggiatore, 2015, p. 45.

<sup>2</sup> «In Internet il privato non è soltanto il destinatario del servizio che gli consente di usufruire dell'opera, ma può diventare a sua volta il soggetto attivo della comunicazione, diffondendo informazioni, messaggi e opere. Infatti, egli è in condizione di rielaborare le opere e prestazioni che riceve sullo stesso supporto elettronico e di trasmettere a persone determinate o di mettere a disposizione di qualsiasi interessato sia i risultati della sua attività di creazione o di rielaborazione di opere o di prestazioni, sia le opere o le prestazioni altrui di cui abbia comunque avuto la disponibilità» cfr. P. AUTERI, *Internet e il contenuto del diritto d'autore*, AIDA, 1996, pp. 85-86.

<sup>3</sup> Se, in passato, ogni notizia veniva filtrata da un intermediario prima di essere trasmessa per radio o TV, al tempo del web 2.0 la notizia si crea e si apprende in rete, molto spesso per il tramite di un UGC. Questa nuova comunicazione è decisamente più diret-

*User-degenerated content*

L'indagine di questo Articolo verte sulla portata del fenomeno che prende il nome di User-generated content da un punto di vista della libertà di comunicazione degli utenti e dei connessi limiti al suo concreto esercizio in ambiente digitale, luogo nel quale il livello di pericolosità di alcune espressioni s'innalza incredibilmente. In particolare, le critiche si concentreranno sulla creazione di contenuti che possono, a volte, trascendere in azioni di odio collettivo e deliberato, provocando un irrimediabile senso di paura e tormento nelle vittime fatte oggetto di derisione. L'Articolo valuterà pertanto il fenomeno degli UGC in un'accezione prettamente negativa, o degenerata, per l'appunto. Da qui il titolo: User degenerated content. In questo senso, verrà presentata quale esempio emblematico di questa degenerazione l'eccezione di parodia, che viene regolamentata dalla nuova Direttiva sul copyright (DSM) e che ha ottenuto un'attenta analisi giuridica anche nel campo del diritto costituzionale in quanto esercizio della libera manifestazione del pensiero. La valutazione proseguirà con la disamina degli strumenti giuridici capaci di tutelare le vittime, o, per meglio dire, gli utenti di una determinata piattaforma da questi contenuti degenerati. L'interazione tra utenti nella società dell'informazione sconfinata le differenti sensibilità nazionali e le tecniche di risoluzione dei conflitti non sempre risulta agevole; in questo contesto, i social media si scoprono i nuovi regolatori della libertà di parola. Al cambiare del social media di riferimento, però, si vedrà come anche la percezione e il contrasto a tali degenerazioni cambia. Nel presente Studio, perciò, si andranno a valutare il contenuto formale di queste nuove manifestazioni, indagando se e quando possono rientrare in categorie standardizzate, come ad esempio le fake news o l'hate speech, analizzandone il trattamento legale di riferimento. In conclusione, si accenna al ruolo dei social media nella disseminazione di tali contenuti.

*User-degenerated content*

This Article focuses on the scope of the phenomenon named User-generated Content from a perspective of users' freedom of communication and the related limits to its concrete exercise in the digital scenario, where the level of dangerousness of certain expressions rises incredibly high. In particular, criticism will focus on the creation of content that can, at times, transcend into collective and deliberate acts of hatred, causing an irreparable sense of fear and torment in victims made the object of derision. The Article will therefore assess the phenomenon of UGC in a purely negative, or degenerate, sense. Hence the title: User degenerated content. In this sense, the exception of parody, which is regulated by

the new copyright Directive (DSM) and which has also obtained careful legal analysis in the field of constitutional law as an exercise of free speech, will be presented as an emblematic example of this degeneration. The assessment will continue with the examination of legal instruments capable of protecting victims, or, rather, users of a given platform from such degenerated content. Interaction between users in the information society encroaches on different national sensitivities, and conflict resolution techniques do not always prove smooth; in this context, social media turn out to be the new regulators of free speech. As the social media of reference changes, however, the perception and countering of such degeneracies also changes. In the Article, therefore, I will go on to assess the formal content of these new manifestations, investigating whether and when they may fall into standardized categories, such as fake news or hate speech, and analysing their referential legal treatment. In conclusion, I will mention the role of social media in the dissemination of such content.



# Comunicare servizi e procedure dei Comuni sul web: considerazioni e proposte

FRANCESCO ROMANO\*, GERARDO GIARDIELLO\*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Normativa di riferimento e soluzioni tecniche proposte. – 3. Le informazioni su servizi e procedure dei Comuni sul portale PAeSI. – 4. Indicazioni emerse dalla mappatura. – 5. Conclusioni e prospettive.

## 1. *Introduzione*

La rivoluzione introdotta dalle nuove tecnologie digitali, oltre a incentivare nuove forme di partecipazione civica e politica, «ha offerto nuove opportunità di trasparenza, pubblicizzazione e condivisione di dati che interessano pubbliche amministrazioni e cittadini»<sup>1</sup> e, infatti, la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche è andata di pari passo «con lo sviluppo della comunicazione pubblica»<sup>2</sup>. Attraverso «web, social, chat, intelligenza artificiale» le amministrazioni hanno sempre maggiori opportunità per mettere al centro delle proprie politiche «comunicazione e informazione pubblica»<sup>3</sup>, così come la presenza di «servizi online effi-

\* Francesco Romano è ricercatore presso l'istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

\*\* Gerardo Giardiello è titolare di un assegno di ricerca presso l'istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

<sup>1</sup> Cfr. G. DUCCI, «La comunicazione pubblica digitale per la trasparenza, l'accountability e il dialogo con i cittadini: verso una Pa open e condivisa», «Autonomie locali e servizi sociali», fascicolo n. 3, 2013, p. 462.

<sup>2</sup> Cfr. L. SOLITO, *Comunicazione istituzionale*, in C. SORRENTINO (a cura di), *Le parole della comunicazione*, Pisa, Pacini, 2018, p. 80.

<sup>3</sup> Cfr. F. DI COSTANZO, D. BONAVENTURA, *Digitale: la nuova era della comunicazione e informazione pubblica. Storia e prospettive del modello italiano*, Milano, Giunti, 2021, p. 57.

cienti e ben organizzati contribuisce alla delimitazione contenutistica del concetto di cittadinanza digitale»<sup>4</sup>.

Tuttavia, i dati dell'Indice DESI 2022<sup>5</sup>, che monitorizza lo stato relativo alla digitalizzazione di economia e società fra i 28 paesi dell'Unione europea, mettono in evidenza come l'Italia cresca nell'offerta di "servizi pubblici digitali", ma non nel loro uso, poiché «solo il 40% degli utenti di internet italiani fa ricorso ai servizi pubblici digitali (rispetto a una media UE del 65%)»<sup>6</sup>.

Questo insoddisfacente utilizzo dei servizi pubblici digitali, che di fatto vanifica quella che dovrebbe essere la principale funzione dell'azione comunicativa pubblica, e cioè trasferire «informazioni dalle amministrazioni ai privati» per «soddisfare le condizioni di accesso ai servizi da parte dei cittadini»<sup>7</sup>, potrebbe dipendere da carenza di alfabetizzazione informatica, dal digital divide in alcune fasce della popolazione<sup>8</sup>, dalla diffidenza e dalla pigrizia dei cittadini stessi, come ipotizzava il rapporto Agi-Censis 2019 sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione (PA)<sup>9</sup>, ma non si può fare a meno di osservare che larga parte della popolazione fa ampio uso di altri servizi erogati online per acquisti, viaggi, pagamenti, e questa semplice constatazione induce a pensare che i problemi possano essere anche altri.

<sup>4</sup> Cfr. A.G. OROFINO, F. CIMBALI, "L'uso delle tecniche informatiche nella prestazione di servizi pubblici", «Giurisprudenza italiana», 6, 2022, p. 1523.

<sup>5</sup> Cfr. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-italy> (ultimo accesso 9 gennaio 2023).

<sup>6</sup> Cfr. <https://www.forumpa.it/pa-digitale/desi-2022-litalia-migliora-anche-questanno-ma-resta-critico-il-nodo-competenze> (ultimo accesso 9 gennaio 2023).

<sup>7</sup> Cfr. R. BLANDO, *Comunicazione pubblica e digitalizzazione della pubblica amministrazione*, in G. BRUNO (a cura di) *Diritto delle comunicazioni*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 425.

<sup>8</sup> Su come il digital divide coinvolga aspetti legati non solo all'accesso alle nuove tecnologie, ma anche questioni culturali e sociali che hanno rilevanza sia interna che internazionale, cfr. G. ANZERA, F. COMUNELLO (a cura di), *Mondi digitali: riflessioni e analisi sul digital divide*, Milano, Guerini studio, 2005 e anche S. BENTIVEGNA, *Diseguaglianze digitali: le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione*, Bari, Laterza, 2009.

<sup>9</sup> Cfr. AGI – AGENZIA ITALIA E CENSIS – FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI (a cura di), *Vade retro robot. A che punto è giunta la trasformazione digitale della PA, rapporto di ricerca*, Roma, aprile 2019, p. 5.

*Comunicare servizi e procedure dei Comuni sul web: considerazioni e proposte*

I dati dell'Indice DESI 2022, nonostante vedano l'Italia progredire ancora nella classifica che monitorizza lo stato relativo alla digitalizzazione di economia e società fra i ventotto Paesi UE, evidenziano, tuttavia, un ancora scarso uso dei servizi digitali della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. Nel presente contributo, partendo dal monitoraggio in corso sui siti dei Comuni della Toscana nell'ambito delle attività di aggiornamento del portale PAeSI, verificheremo se le modalità di comunicazione delle informazioni di questo tipo di siti pubblici possano essere di ostacolo ad un sempre maggiore uso di tali servizi online.

*Communicating municipal services and procedures on the web: considerations and proposals*

The data from the Digital Economy and Society Index (DESI) 2022, despite seeing Italy still progressing in the ranking that monitors the state of digitalization of economy and society among the 28 EU countries, nevertheless show a still low use of Public Administration digital services by citizens. In the present contribution, starting from the ongoing monitoring of the sites of the Tuscan Municipalities as part of the updating activities of the PAeSI Portal, we will verify whether the ways in which information is communicated on this type of public sites could be an obstacle to the growing use of these online services.